

## COMUNICATO STAMPA

Roma, 18 Dicembre 2012

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II punti 1), 2) e 3) del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 7 maggio 2012:

la Sig.ra Tiziana Tonello, Presidente e legale rappresentante della società F.C. Castiglione s.r.l.;

per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2012, al deposito dei seguenti documenti: 1) istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2012/2013; 2) disponibilità dell'impianto indicato in deroga; 3) licenza di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. relativa all'impianto indicato in deroga; 4) nulla osta del Prefetto di Mantova;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la società F.C. Castiglione s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.

\*\*\*

Il Procuratore Federale, esaminata la nota della Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 1 del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II lett. a) n. 1 del Sistema delle Licenze Nazionali di cui al Comunicato Ufficiale 146/A del 7 maggio 2012:

il sig. Francesco PELLICANO', Presidente e legale rappresentante della società Hinterreggio Calcio s.r.l.;

per non aver depositato entro il termine del 20 giugno 2012, il documento attestante l'avvenuta concessione in uso e gestione dell'impianto "O. Granillo" di Reggio Calabria da parte della Reggina Calcio S.p.A;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

la società Hinterreggio Calcio s.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.